

## La conoscenza della shari'a per un corretto approccio ai paesi musulmani

Traducibile come "diritto islamico", la shari'a ha rappresentato l'apice della cultura giuridica musulmana; vera e propria "legge divina", essa è stata elemento catalizzatore di intere popolazioni culturalmente ed antropologicamente differenti tra loro ed è stata capace di elevarsi, nel tempo, a sistema giuridico, etico e religioso universale dell'intero Islam.

Oggi, con sempre maggior insistenza, a seguito degli eventi che stanno ridefinendo i nuovi equilibri istituzionali di alcuni paesi arabi, si ritorna a parlare di shari'a, in vari contesti: parlamenti e assemblee costituzionali, dibattiti politici e campagne elettorali, mass media e università.

Per tali ragioni, mai come in questo delicato momento storico, il ruolo della shari'a nei sistemi normativi dei paesi musulmani deve essere oggetto di particolare attenzione, non solo tra politologi, accademici o geopolitici, ma anche da parte del mondo del commercio internazionale.

Perché l'operatore commerciale, l'imprenditore, il professionista, tutti i soggetti, a vario titolo, implicati in relazioni di business con i paesi musulmani, dovrebbero tenere in considerazione e valutare il grado e la forza della shari'a?

Con una certa miopia, molto spesso si commette l'errore di pensare di potersi cimentare e relazionare con il mondo musulmano, specie nell'ambito del commercio internazionale, considerando la shari'a come ormai uno sterile simbolo storico di identità sociale e culturale del mondo islamico, poco incidente rispetto al business.

Un approccio ai mercati musulmani più leale e corretto implica, al contrario, la necessità di una maggiore attenzione proprio al ruolo che la shari'a ha ancora e potrà avere nel futuro. Con la pretesa di essere una dottrina sociale completa, fonte unica di regolamentazione giuridica della vita del singolo musulmano e della collettività, la shari'a ha contribuito a plasmare la fisionomia degli stati nazionali contemporanei, dal Marocco all'Indonesia, sorti sulla base della diffusione del concetto di "Stato moderno" (pertanto, dell'idea di "statualità" e "territorialità del diritto") con risultati a volte determinanti a volte deludenti, in ogni caso radicalmente differenti da caso a caso.

La shari'a si articola e trova applicazione, nei moderni sistemi giuridici islamici, in svariate forme e in differenti contesti.

### Arabia Saudita

Essa trova ancora una sua integrale applicazione in Arabia Saudita; il paese, più di ogni altro in linea con la tradizione hanbalita wahabita, è rimasto aderente al sistema sciaraitico, esente da una legislazione compiuta, salvo su alcune materie inerenti al diritto commerciale (in particolare la regolamentazione degli investimenti stranieri) ed amministrativo, attraverso regolamenti ministeriali (in arabo nizam), non leggi statali (qanun, termine usato negli altri paesi arabi) proprio a voler sottolineare che l'unica legge è e rimane quella sacra. Non è un caso che il nizam asasi (Regolamento fondamentale del Regno) preveda, come i due pilastri (hukumayn) su cui poggia l'ordinamento, "il nobile Corano e la sunna del Profeta".

### Iran

In Iran, a seguito della rivoluzione islamica del 1979, si assiste alla creazione di un modello giuridico incentrato sulla teoria sciita della tutela del giurisperito (velayat-e faqih), elaborata dall'ayatollah Khomeiny. La Costituzione stabilisce, infatti, il ruolo dominante dei religiosi sulle istituzioni dello Stato, eleva la shari'a a fondamento del sistema giuridico iraniano, stabilendo che tutte le leggi e le norme concernenti il diritto civile e penale, le finanze, l'economia, l'amministrazione, la cultura, i militari, la politica e altro, devono basarsi sui principi islamici.

## Libia

La Libia del quarantennale regime di Gheddafi era caratterizzata da un governo delle masse (Jamahiriyya) articolato nei comitati popolari, una sorta di democrazia diretta non rappresentativa, ispirata all'idea della shuraqratiyya (secondo il principio coranico della shura, ossia della consultazione) e alla cosiddetta "terza teoria" (né capitalismo, né socialismo, ma una via islamica volta all'edificazione di una società etica).

Egitto, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Sudan, Algeria, Iraq, Siria, Giordania

La maggior parte degli altri Stati musulmani contemporanei sono, comunque, retti da costituzioni fondate su principi confessionali che vedono la shari'a dichiarata, con forte valore programmatico, come "la" fonte (Egitto, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Sudan) o "una" fonte del diritto.

Non solo; anche in ambito civile, sebbene le codificazioni si siano realizzate sotto l'influenza determinante di modelli europei, molti paesi islamici hanno salvaguardato, tuttavia, la tradizione islamica con l'inclusione dei principi della shari'a fra le fonti del diritto civile e utilizzando parzialmente il diritto islamico come materiale per la costruzione di singoli istituti (così, ad esempio, in Egitto, Algeria, Libia, Iraq, Siria, Giordania). Occorre, caso per caso, verificare se il richiamo alla shari'a non costituisca un semplice omaggio formale alla tradizione giuridica islamica o, al contrario, comporti una concreta e integrale osservanza delle norme sciaraitiche. Si pensi, ad esempio, alle severe regole in tema di interesse (riba).

Alcuni di questi paesi, Egitto in primis, nonostante la declamazione costituzionale della shari'a quale fonte dell'ordinamento e quale strumento di integrazione nel Codice civile, hanno avvertito la necessità di adattarsi ad esigenze economiche internazionali, evitando l'applicazione dei dettami sciaraitici nell'ambito del diritto degli affari.

Differente sul punto il Codice civile algerino (e quello libico in vigore sotto Gheddafi) che, sebbene ispirato quasi integralmente a quello egiziano, ha optato per una ripresa islamica del divieto di interesse e un maggiore rigore rispetto al divieto (anch'esso islamico) dei contratti aleatori.

Ancora, la giurisprudenza tunisina (come anche una certa casistica arbitrale emiratina) ha offerto letture "sciaraiticamente" orientate sul principio di buona fede (niyya hasana) nella formazione ed esecuzione dei contratti, sebbene la formulazione di tale principio all'interno dei codici fosse pressoché identica a quelle conosciute nei nostri ordinamenti europei.

## Marocco

Paesi più tendenti alla modernizzazione del diritto e laicisti, come il Marocco, non prevedono ruoli per la shari'a nella Costituzione, lasciando spazio al diritto islamico, riletto e reinterpretato in chiave moderna, in alcune materie più prettamente sensibili alla tradizione religiosa, come il diritto di famiglia e il diritto successorio. Allo stesso tempo, però, si assiste a fenomeni particolari quanto inaspettati; in questi mesi sempre in Marocco è in atto l'esame del disegno di legge sull'introduzione, finalizzata ad attrarre investimenti finanziari provenienti dai paesi del Golfo, degli strumenti di finanza islamica, cari alla tradizione sciaraitica, in ossequio al divieto coranico della pratica di interesse e fondati su un sistema di suddivisione dei profitti e delle perdite, attraverso il ricorso ad una serie di modelli contrattuali "partecipativi" o "associativi" (qirad, murabaha, musharaka) approvati dalla shari'a.

In conclusione, il tipo di ordinamento giuridico riflette l'insieme dei valori condivisi dalla società. Per tali ragioni, il mondo degli affari che guarda ai paesi musulmani sarà sempre più chiamato ad una maggiore attenzione sui temi qui descritti. I dibattiti, anche istituzionali, sul grado di reale applicazione e sulla modalità di interpretazione della shari'a entro gli ordinamenti dei paesi musulmani sono, infatti, in continua evoluzione e sono sempre più necessari per comprendere con più chiarezza le dinamiche - anche economiche e commerciali - che attraversano il mondo islamico contemporaneo.

Lorenzo Ascanio è avvocato presso LS Lexjus Sinacta. Opera nelle sedi di Bologna e Casablanca (Marocco).

Insegna Diritto musulmano e dei paesi islamici nell'Università Ca' Foscari di Venezia.

È docente presso i corsi NIBI sulle materie del diritto dei paesi islamici e nel Corso Executive di Finanza Islamica in partenza il 13 febbraio 2014.

È coautore di un libro di prossima uscita sulla shari'a.